

La quarta sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), con sentenza del 15 febbraio 2022, ha condannato la Bulgaria per aver violato il diritto a libere elezioni, tutelato dall'art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Al ricorrente sono stati diagnosticati disturbi psichiatrici ed è stato dichiarato parzialmente inabile. Ciò ha fatto sì che perdesse automaticamente il diritto di voto. Ha intentato senza successo un procedimento per il ripristino della sua capacità giuridica e quindi non ha potuto votare alle elezioni parlamentari del 2017. Successivamente, nell'ambito di un nuovo procedimento, la sua capacità giuridica è stata ripristinata e la sua inabilitazione è stata revocata. Tuttavia il ricorrente ha affermato che l'esclusione della possibilità di votare alle elezioni sulla base di una disposizione legale generalmente applicabile e senza una valutazione giudiziaria individuale è stata sproporzionata e in violazione dei suoi diritti ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione, nella misura in cui stabilisce che: *«le Alte Parti contraenti si impegnano a organizzare, a intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo»*.

La Corte Europea ha stabilito che tale disposizione garantisce i diritti individuali, compreso il diritto di voto e di eleggibilità. Tuttavia, detti diritti non sono assoluti e gli Stati membri hanno un margine di apprezzamento in questo ambito, che generalmente è piuttosto ampio. Allo stesso tempo, è stato ribadito che se una restrizione al diritto di voto si applica a un gruppo sociale particolarmente vulnerabile che ha subito notevoli discriminazioni – come i disabili mentali – allora il suindicato margine di valutazione è sostanzialmente più ristretto: tali gruppi sono stati storicamente soggetti a pregiudizi con conseguenze durevoli che hanno portato alla loro esclusione sociale e che possono comportare stereotipi legislativi che vietano la valutazione individualizzata delle loro capacità e bisogni.

Alla luce di questi principi e della loro giurisprudenza in materia, i giudici di Strasburgo hanno effettuato una valutazione relativa alla legittimità e proporzionalità della privazione del diritto di voto subita dal ricorrente. Ebbene, la misura adottata dalle autorità bulgare è stata lecita e ha perseguito il legittimo scopo di garantire che solo persone in grado di prendere decisioni informate e significative potessero partecipare alle elezioni. La privazione del diritto di voto, tuttavia, non è stata disposta alla luce della differenza tra persone sotto tutela totale e persone sotto tutela parziale, ma ha riguardato, in generale, i cittadini "posti sotto tutela". Per questo motivo, è stato ritenuto che l'impossibilità di votare in questione è apparsa sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito dalle autorità bulgare.

In particolare, la CEDU aveva già riconosciuto che si trattava di un ambito in cui, in generale, dovrebbe essere concesso un ampio margine di discrezionalità al legislatore nazionale per decidere sulla procedura di valutazione dell'idoneità al voto dei disabili mentali. Tuttavia, non vi è alcuna prova relativa alla volontà del legislatore bulgaro di soppesare gli interessi concorrenti o di valutare la proporzionalità della restrizione e, quindi, aprire la strada ai tribunali per condurre un'analisi particolare della capacità del ricorrente di esercitare il diritto di votare, indipendentemente dalla decisione di inabilitarlo. Il governo bulgaro non è riuscito a dimostrare che la prassi giudiziaria interna consentisse la possibilità di revocare la restrizione al diritto di voto di una persona nei casi in cui tale persona fosse rimasta privata della sua capacità giuridica. È inoltre emerso che tale possibilità non sarebbe in linea con il quadro giuridico nazionale. Il ricorrente ha perso il diritto di voto a seguito dell'imposizione di una restrizione automatica e generalizzata al diritto di voto dei soggetti sotto tutela parziale, senza possibilità di una valutazione giudiziale individualizzata della sua idoneità al voto. Il trattamento come un'unica classe di tutti coloro con disabilità intellettiva o psichiatrica è una classificazione discutibile e, dunque, la riduzione dei loro diritti deve essere soggetta a severo controllo.

Pertanto, la Corte Europea ha concluso nel senso che la rimozione indiscriminata del diritto di voto del ricorrente – senza un controllo giurisdizionale individualizzato e unicamente sulla base del fatto che la sua disabilità mentale richiedeva che

fosse posto sotto tutela parziale – non può essere considerata proporzionata allo scopo legittimo di restrizione del diritto di voto, come avanzato dal Governo bulgaro. Ciò ha costituito violazione dell'art. 3 del Protocollo Addizionale alla Convenzione.

Riferimenti Normativi:

- art. 3 Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo